

RIFORMA GIUDIZIARIA

Perché è necessaria

(Argomentario)

Rinnovare l'obsoleta organizzazione giudiziaria federale

Molti settori della giustizia abbisognano di una riforma. Sono fonte di problemi in particolare le lacune nella protezione giuridica, il cronico sovraccarico del Tribunale federale e i molteplici codici di procedura civile e penale cantonali, sempre più recepiti quale ostacolo. L'assetto attuale dell'organizzazione giudiziaria federale presenta debolezze strutturali, le quali sono d'ostacolo alla soluzione degli attuali problemi della giustizia. Tale assetto si basa in parte su concezioni superate e non è in grado di soddisfare le mutate esigenze in materia di protezione giuridica. Parlamento e Consiglio federale hanno pertanto avviato un'ampia riforma dell'organizzazione giudiziaria federale.

Le riforme necessarie hanno in gran parte rango di legge. In parte, è tuttavia necessaria a priori una modifica delle basi *costituzionali*. La Costituzione del 18 aprile 1999 non ha comportato – conformemente al mandato d'aggiornamento – modifiche di contenuto. Tali modifiche sono ora proposte dal disegno costituzionale sulla riforma giudiziaria.

Fare chiarezza nell'ambito della procedura civile e penale

In un piccolo Paese come la Svizzera, esistono attualmente 27 codici di procedura civile e 29 codici di procedura penale, cui si aggiungono numerose norme procedurali speciali previste dal diritto federale e nei trattati internazionali, nonché norme non scritte sviluppate dal Tribunale federale. La situazione giuridica ne risulta alquanto confusa e non più al passo coi tempi.

In materia di *procedura penale*, la varietà di ordinamenti penali cantonali pregiudica sempre più l'efficacia della lotta alla criminalità. Vari Cantoni hanno pertanto chiesto, mediante iniziative cantonali, l'unificazione della procedura penale. In materia di *procedura civile*, l'affermazione delle pretese di diritto privato è notevolmente ostacolata. Agire al di fuori del proprio Cantone è a volte rischioso anche per gli avvocati. Le differenti norme di procedura possono inoltre condurre a ineguaglianze di trattamento, ad esempio in materia di termini e di ferie giudiziarie.

Non si può porre rimedio all'insoddisfacente situazione giuridica attuale a prescindere da una modifica della Costituzione. La riforma giudiziaria crea le premesse necessarie affinché la Confederazione possa disciplinare in modo unitario, per tutta la Svizzera, le procedure civile e penale, il che presenta numerosi vantaggi:

- non vi saranno più 27 codici di procedura civile e 29 codici di procedura penale, bensì un solo codice per ciascuno dei due ambiti. Sarà agevole determinare le norme applicabili e la certezza del diritto sarà ripristinata.
- la certezza del diritto rafforza la piazza economica svizzera, in quanto una giustizia intelligibile ed efficiente è una delle condizioni quadro da cui l'economia non può prescindere.

- la società moderna è contraddistinta dalla mobilità e da relazioni commerciali che travalicano i confini cantonali. Le si rende un servizio migliore con un unico codice di procedura civile piuttosto che con 27 ordinamenti distinti.
- grazie a una situazione giuridica più chiara, gli avvocati avranno meno cavilli cui appigliarsi, il che comporta, a determinate condizioni, una diminuzione delle spese processuali.
- in tutta la Svizzera sarà garantito che i cittadini siano trattati secondo le stesse norme procedurali.
- una procedura penale federale consente un'azione celere e priva di formalità al di là dei confini cantonali. Si fornisce così un contributo importante all'accrescimento dell'efficacia della lotta alla criminalità.
- poiché sarà fatta chiarezza nel diritto di procedura penale, vi è minor pericolo che le autorità penali commettano errori di procedura. I difensori disporranno dunque di meno appigli suscettibili di ostacolare la prosecuzione del processo.
- le nuove esigenze poste dal diritto di rango superiore non andranno più trasposte a fatica all'interno di 27 codici di procedura civile o di 29 codici di procedura penale, bensì soltanto nell'ambito di un solo codice per ciascun ambito.

Colmare le lacune nella protezione giuridica *giudiziaria*

Pur essendo stata ampliata di continuo negli anni scorsi, in particolare nell'ambito della giurisdizione amministrativa, la protezione giuridica da parte di autorità giudiziarie presenta tuttora talune lacune. La Costituzione federale non prevede ad esempio alcuna garanzia della via giudiziaria, nel senso di un ampio accesso a un tribunale indipendente. Una protezione giuridica da parte di un'autorità giudiziaria è assente segnatamente nel caso in cui il Consiglio federale o un dipartimento decida a titolo definitivo.

La riforma giudiziaria provvede a che in tutti gli ambiti sia assicurata la protezione giuridica da parte di un'autorità giudiziaria. La nuova *garanzia della via giudiziaria* assicura che il singolo cittadino possa portare in linea di principio qualsiasi controversia giuridica dinanzi a un tribunale indipendente, il che costituisce una notevole conquista, dato che, conformemente alle concezioni dello Stato di diritto, soltanto un tribunale indipendente può fungere da mediatore vero e proprio nell'ambito di un litigio.

In concreto, grazie alla garanzia della via giudiziaria si ha ora accesso a un tribunale ad esempio nei settori seguenti:

- segnali della circolazione stradale
- concessioni in materia di telefonia mobile
- condono o moratoria di contributi dovuti
- violazione dei diritti politici in caso di votazioni federali

Sgravare il Consiglio federale da compiti giurisdizionali

La conseguente attribuzione di compiti di protezione giuridica a tribunali contribuisce nel contempo allo sgravio del Consiglio federale, il quale deve tuttora assolvere determinati compiti giurisdizionali. Il ricorso al Consiglio federale va limitato a pochi settori concernenti questioni di natura prevalentemente politica (ad es. affari esteri e sicurezza interna ed esterna del Paese).

Mediante tale *dissociazione dei compiti*, si rispetta da un canto il principio della separazione dei poteri, secondo il quale la funzione giudiziaria spetta ai tribunali (e non all'esecutivo); d'altro canto, il Consiglio federale avrà più tempo a disposizione per l'adempimento dei suoi compiti veri e propri, vale a dire governare.

Semplificare il sistema delle impugnative

Il sistema delle impugnative dell'organizzazione giudiziaria federale è estremamente *complesso*. Esso è contraddistinto da una varietà di rimedi giuridici che comportano difficili questioni di delimitazione e a volte inducono il cittadino a ricorrere a due rimedi giuridici nell'ambito della stessa causa.

La riforma giudiziaria crea le premesse affinché il legislatore possa semplificare in modo sostanziale il sistema delle impugnative. Il cittadino ne trae vantaggio sotto un duplice profilo: il rischio che un rimedio giuridico si riveli inammissibile si riduce nettamente e nel contempo si ridimensionano, a seconda delle circostanze, le spese di patrocinio, poiché non è più necessario risolvere complessi quesiti di delimitazione. Quest'ultimo aspetto contribuisce infine anche allo sgravio del Tribunale federale, che attualmente deve dedicare molto del suo tempo all'individuazione del rimedio giuridico appropriato.

Snellire il corso delle istanze

Attualmente, chi intende impugnare la decisione di un'autorità amministrativa, deve in parte percorrere una lunga serie di istanze interne all'amministrazione, prima di poter ottenere una sentenza da parte di un tribunale.

Secondo la concezione della riforma giudiziaria, a livello federale il corso delle istanze si compone ora soltanto dell'istanza amministrativa che emana la decisione, dell'autorità giudiziaria di ricorso (Tribunale amministrativo federale) e, a seconda delle circostanze, del Tribunale federale. Tale snellimento del corso delle istanze si basa sul principio che una protezione giuridica efficace non sia contraddistinta da un elevato numero di istanze di ricorso, bensì da un celere accesso a un'istanza giudiziaria di elevata qualità.

I *Cantoni* non sono tenuti ad adottare questo modello. Di principio, il diritto federale prescrive loro unicamente di istituire un'autorità giudiziaria quale ultima istanza cantonale. Il modello del corso delle istanze federale dovrebbe tuttavia dare vita a feno-

meni di imitazione. È lecito attendersi che i Cantoni semplifichino anche il corso delle istanze in ambito amministrativo, il quale è caratterizzato da un'eccessiva durata.

Accentuare il carattere di istanza suprema del Tribunale federale

A partire dagli anni Ottanta, il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni sono confrontati con una *mole eccessiva di lavoro*. Tale sovraccarico pregiudica la protezione giuridica individuale, poiché le procedure durano più a lungo e vi è il rischio che i giudici federali, oberati di lavoro, esaminino con minor cura gli incartamenti. A fianco della protezione giuridica, sono compromesse anche le mansioni tipiche di una Corte suprema, come l'evoluzione del diritto e il controllo dell'applicazione uniforme del diritto federale da parte dei Cantoni.

All'origine del sovraccarico vi è da un lato una *mole di lavoro* costantemente *elevata*. Nel 1998, sono state promosse 5263 nuove cause dinanzi al Tribunale federale, pari a un aumento di quasi il 30 per cento rispetto soltanto a dieci anni prima. Ancor più preoccupante è la situazione del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale nel 1998 ha fatto segnare 2205 nuovi casi in entrata, corrispondenti a un aumento del 70 per cento rispetto ai dati del 1988.

Sono d'altra parte corresponsabili del sovraccarico anche i *compiti estranei alla funzione* del Tribunale federale. Benché Corte suprema, in non pochi casi il Tribunale federale deve decidere quale prima e unica istanza o quale prima istanza giudiziaria. Simili processi richiedono una mole di lavoro di gran lunga superiore a quella originata da procedure in cui va esaminata soltanto la legalità di una sentenza giudiziaria e non è necessario procedere a un'onerosa disamina della fattispecie.

La riforma giudiziaria sgrava il Tribunale federale da tali compiti estranei alla sua funzione e garantisce che esso possa regolarmente assolvere il suo ruolo di Corte suprema. Ciò è possibile grazie all'attivazione, in tutti i settori, di *istanze giudiziarie inferiori*. A tal fine, la Confederazione dovrà istituire una Corte penale federale inferiore e una o più autorità giudiziarie che giudichino le controversie relative alla sfera di competenze dell'Amministrazione federale. I Cantoni dovranno inoltre istituire autorità giudiziarie in tutti gli ambiti, anche in materia di diritto amministrativo cantonale.

La possibilità di azione diretta è ora prevista unicamente per le controversie tra Confederazione e Cantoni o tra Cantoni. Tutti gli altri casi saranno d'ora in poi previamente giudicati da un'istanza inferiore.

A titolo di esempio, il caso Nyffenegger, che ha impegnato per un mese intero una sezione del Tribunale federale, sarebbe in futuro giudicato dalla Corte penale federale di prima istanza, di prossima istituzione. Il Tribunale federale sarebbe chiamato in causa soltanto qualora fosse interposto ricorso contro la sentenza della Corte penale federale e potrebbe inoltre limitarsi a esaminare la sentenza impugnata dal profilo del diritto.

La garanzia della capacità di funzionamento del Tribunale federale va a diretto vantaggio dei cittadini. La facoltà di ricorrere al Tribunale federale ha infatti significato soltanto se vi è la garanzia che l'Alta Corte disponga anche del tempo necessario a esaminare accuratamente il caso e decidere in merito in tempo utile. Nel caso di un Tribunale federale irrimediabilmente oberato, vi è il rischio che il ricorso si traduca soltanto in una spesa inutile.

Disciplinare in modo chiaro l'accesso al Tribunale federale

La Costituzione del 1874 si occupa dell'accesso al Tribunale federale soltanto in modo puntuale, garantendo ad esempio l'accesso a ricorsi contro atti cantonali che violano diritti costituzionali. Essa prevede inoltre la possibilità di prevedere un valore litigioso minimo per controversie di natura civile. Non esiste tuttavia una normativa coerente e chiara per tutti i settori del diritto, lacuna che non è stata colmata dalla nuova Costituzione del 18.4.99.

La riforma giudiziaria dedica una norma specifica alla possibilità di adire il Tribunale federale (art. 191), norma che indica al legislatore chiare linee direttrici. A quest'ultimo è ampiamente preclusa la possibilità di prevedere nuove limitazioni che ostacolino l'accesso in misura maggiore di quanto previsto attualmente. In Parlamento ha quindi prevalso l'opinione che ai cittadini vada in linea di principio garantita la possibilità di accedere al Tribunale federale.

La regolamentazione costituzionale dell'accesso parte di conseguenza dal principio che la legge debba garantire la possibilità di adire il Tribunale federale. Il legislatore è tuttavia autorizzato a prevedere restrizioni di triplice natura, applicabili al diritto civile, penale e pubblico:

- il legislatore è autorizzato a prevedere *valori litigiosi minimi*. Le controversie che concernono questioni giuridiche d'importanza fondamentale devono tuttavia poter essere sottoposte al Tribunale federale anche qualora non raggiungano il valore minimo. Tale riserva tiene conto del fatto che, ad esempio in materia di diritto del lavoro, di locazione o di protezione dei consumatori, il Tribunale federale chiarisce questioni che riguardano un gran numero di persone ma che quasi mai, nel caso singolo, hanno un valore litigioso elevato. Per le controversie che non raggiungono il valore litigioso, attualmente si dispone soltanto del ricorso di diritto pubblico. Nell'ambito di tale ricorso, il Tribunale federale può tuttavia controllare la decisione impugnata soltanto da un'angolazione alquanto ristretta, in particolare quanto alla violazione di diritti costituzionali.
- in *determinati settori speciali*, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale. Ci si riferisce a settori che, a causa della loro natura prevalentemente politica, rientrano nella competenza giurisdizionale del Consiglio federale oppure che, a causa del numero straordinariamente elevato di ricorsi, della tecnicità della materia o del ruolo prioritario ricoperto da questioni di apprezzamento, vanno giudicate definitivamente da un tribunale inferiore. Esempi: diritto in materia d'asilo, ampi settori del diritto di polizia degli stranieri, sovvenzioni a cui non si ha diritto, sicurezza interna ed esterna del Paese, affari esteri.
- Il legislatore può prevedere una *procedura semplificata* per i ricorsi manifestamente infondati. Se di primo acchito risulta chiaro che la violazione censurata nel ricorso non è realizzata e che quindi le possibilità di successo dello stesso sono nulle, il Tribunale federale deve poter evadere la pratica senza dover seguire un iter procedurale troppo oneroso. Si fa riferimento soprattutto a una succinta motivazione in luogo di una sentenza motivata nel dettaglio.

Garantire l'accesso al Tribunale federale a questioni giuridiche d'importanza fondamentale anche se dal modesto valore litigioso

Per il motivo seguente, la nuova normativa concernente la possibilità di adire il Tribunale federale viene incontro alle esigenze in particolare dei lavoratori, dei locatori e dei consumatori:

Il legislatore non può prevedere un valore litigioso minimo assoluto, il quale precluda totalmente alle controversie che non raggiungono tale valore l'esame da parte del Tribunale federale. L'accesso al Tribunale federale è piuttosto garantito anche a controversie il cui valore litigioso è *inferiore* al minimo fissato, purché concernano una *questione giuridica d'importanza fondamentale*.

Tale garanzia dell'accesso esplicherà i suoi effetti soprattutto nei settori del diritto in cui i singoli casi quasi mai raggiungono un valore litigioso elevato, ma sollevano questioni giuridiche di principio che riguardano un gran numero di persone. Gli esempi principali sono rappresentati dal diritto del lavoro (ad es. indennizzo del lavoro straordinario), il diritto della locazione (ad es. l'addossamento di spese accessorie al locatore) e il diritto della protezione dei consumatori (ad es. l'addebito di una commissione nei pagamenti mediante bonifico). I casi di cui sopra rappresentano controversie con un valore litigioso perlopiù modesto, ma che rivestono importanza per molti cittadini e necessitano pertanto di una decisione da parte della Corte suprema.

Manoscritto

Flash Riforma giudiziaria (1):

Riforma giudiziaria – Più protezione giuridica nella vita di ogni giorno

5 Cosa si può fare quando si subisce un'ingiustizia?
Quando la banca addebita via giroconto una tassa
punitiva controversa? Quando l'amministratore scarica
abusivamente sull'affitto spese accessorie? Oppure
10 quando il datore di lavoro si rifiuta di pagare gli
straordinari? Nella vita di tutti i giorni vi sono migliaia di
tali controversie – e chi finora ha voluto far valere il suo
diritto sobbarcandosi un dispendioso procedimento
15 giudiziario spesso non poteva ben valutare le sue
probabilità di riuscita. E questo nonostante si tratti di
questioni d'importanza basilare che potrebbero
concernere ogni cittadino. Di solito, in tali casi, non era
20 finora possibile ottenere una sentenza della Corte
suprema, vale a dire una sentenza che avesse valore di
direttiva per l'insieme della Svizzera. Infatti finora
25 potevano essere trattati davanti al Tribunale federale
soltanto i casi che avevano un valore litigioso
sufficientemente elevato. Attualmente il valore litigioso
per adire il Tribunale federale in controversie civili di
30 diritto patrimoniale è di 8'000 franchi.

25 La riforma giudiziaria si prefigge di porre rimedio a una
tale situazione, apportando nella vita di tutti i giorni una
maggiore certezza del diritto per i cittadini. In avvenire
le questioni di fondo che concernono molte persone,
35 come appunto le spese accessorie dell'affitto o il
pagamento degli straordinari, dovranno poter essere
giudicate dal Tribunale federale anche se non
raggiungono il valore litigioso. Una volta per tutte e in
modo determinante per tutti. Infatti quando un caso è
40 stato giudicato dalla Corte suprema, per le controversie
comparabili non è più necessario adire un tribunale,
visto che la situazione giuridica è stata chiarita. Ogni
processo evitato permette di risparmiare costi e nervi.

Manoscritto

40 Protezione giuridica significa che ogni cittadino può far
valere i propri diritti, se necessario, davanti a un
tribunale. La vigente costituzione giudiziaria, che risale
al XIX secolo, mostra in merito chiare lacune. Mentre
nella maggior parte degli altri Stati europei ogni
45 cittadino ha un diritto fondamentale a poter adire un
tribunale in ogni questione giuridica, la nostra
Costituzione federale non contempla una siffatta
garanzia delle vie legali. In molti casi sono ancor
sempre le autorità amministrative a decidere e il
50 cittadino non ha alcuna possibilità di far esaminare tale
decisione da un tribunale indipendente. Finora, per
esempio, chi voleva difendersi da una denuncia di
infrazione del codice stradale, si vedeva preclusa la via
del tribunale. Con la riforma giudiziaria un tale diritto
fondamentale alla protezione giuridica davanti a un
tribunale in qualsiasi caso di controversia è sancito
55 nella Costituzione. Per il cittadino, la protezione
giuridica ne risulta decisamente migliorata: infatti un
tribunale decide con la massima indipendenza e non è
vincolato né da considerazioni politiche né da direttive.
Secondo la riforma giudiziaria, i Governi, le autorità
60 amministrative o il Parlamento devono decidere
definitivamente su concrete controversie giuridiche
soltanto in casi eccezionali.

65 La riforma giudiziaria prevede inoltre l'istituzione di
tribunali supplementari a un livello subito inferiore a
quello del Tribunale federale. In tal modo, per poter
presentare il suo caso a un tribunale regolare e
imparziale, il cittadino non dovrà più passare per ogni
pensabile istanza amministrativa per di arrivare al
70 Tribunale federale. La riforma giudiziaria pertanto non
solo migliora la protezione giuridica del cittadino, ma gli
garantisce che in avvenire potrà far valere il suo diritto
nel modo più oggettivo e rapido possibile.

75
Dieses Dokument enthält 67 Zeilen à
ca. 40 Zeichen.

Manoscritto

Flash Riforma giudiziaria (2)

Riforma giudiziaria - Per una più efficace lotta contro la criminalità

5 Un commando operativo della polizia criminale è sulle
tracce di una banda internazionale di narcotrafficienti: a
Zurigo l'abitazione di un sospetto deve essere
perquisita, a Ginevra testimoni stanno aspettando di
essere sentiti, a Berna si devono bloccare conti e
10 sequestrare denaro. A Zugo, nel corso di una retata, si
perviene infine all'arresto di alcuni membri della banda.
Bene, molto bene: ma in questo caso, quale Cantone è
competente per il perseguimento penale degli autori?
Quali prescrizioni processuali vigono a Zurigo, quali a
15 Ginevra? Secondo quali regole procedurali occorre
agire a Berna? E a Zugo? Fino a quando competenze e
regole sono finalmente chiarite, trascorre spesso tempo
prezioso per la lotta contro la criminalità: spesso coloro
di cui si era sulle tracce riescono nei frattempo a
20 dileguarsi.
Il crimine organizzato così come gravi forme di
criminalità economica rivelano anche in Svizzera una
tendenza all'aumento. E non si fermano di certo davanti
ai confini cantonali. Ciononostante un rapido ed efficace
25 perseguimento degli autori oltre i confini cantonali non è
attualmente garantito. In totale 29 diversi codici di
procedura penale (26 cantonali, tre federali) creano
un'incertezza del diritto e non raramente impediscono
l'azione tempestiva delle autorità di perseguimento
30 penale.
Ecco perché la riforma giudiziaria intende autorizzare la
Confederazione a fondere i vari codici in un unico
codice federale di procedura penale. È sì vero che già
oggi esistono accordi fra i Cantoni, sotto forma di
35 concordato. Si tratta tuttavia di soluzioni di fortuna, che
a volte consentono certe procedure, ma che di gran
lunga non riescono a eliminare tutte le incertezze
derivanti dalla giungla normativa. Il codice federale di
procedura penale renderà possibile, senza ulteriori
40 complicazioni, un pronto intervento contro la criminalità
che opera a livello intercantonale e internazionale.

Pagina 1/2 |

Manoscritto

45 La riforma giudiziaria intende inoltre sfolire l'esistente
selva di prescrizioni processuali nel settore del diritto
civile. Attualmente infatti ogni Cantone ha proprie
regole processuali che disciplinano un processo davanti
a un tribunale civile. Se un ginevrino, che è stato
investito a Zurigo da un automobilista ticinese, vuole
50 intentare davanti al tribunale un'azione di risarcimento
per le ferite subite, non potrà rivolgersi al suo avvocato
di fiducia ginevrino: è infatti probabile che quest'ultimo
non conosca a sufficienza le regole del diritto
procedurale zurighese, per cui non sarebbe in grado di
rappresentare in modo efficace il suo cliente. Inoltre le
55 differenze di trattamento fra un Cantone e l'altro, per
esempio per quanto attiene ai termini o al diritto in
materia di prova non servono gli interessi del cittadino.
La riforma giudiziaria crea le necessarie basi
costituzionali per un unico diritto di procedura civile e
60 penale applicabile in tutta la Svizzera. La certezza del
diritto è ripristinata in quanto ognuno sa con chiarezza
cosa vige. E ciascuno è trattato ovunque secondo le
stesse regole di procedura. Diventa possibile
70 intervenire in modo rapido e senza complicazioni oltre i
confini cantonali e quindi combattere efficacemente il
crimine. Non da ultimo per tale motivo diversi Cantoni
hanno già chiesto alla Confederazione, mediante
iniziative cantonali, un tale codice di procedura penale
unificato.

70

Dieses Dokument enthält 65 Zeilen à ca. 40 Zeichen. =
2700 Zeichen

Manoscritto

Flash Riforma giudiziaria (3)

Riforma giudiziaria - Per una giurisprudenza più efficace

Dal momento dell'incidente Moritz V. è inabile al lavoro. L'agognata rendita d'invalidità però tarda a venire. Passano i mesi. Infine si esauriscono anche i magri risparmi e Moritz V., senza averne colpa, diventa un caso per l'assistenza pubblica: il Tribunale federale delle assicurazioni a Lucerna non ha ancora deciso in merito alla sua richiesta di una rendita d'invalidità.

Anche se l'esempio di Moritz V. è inventato, non è da escludere a priori che un simile drammatico caso possa accadere, per semplice sovraccarico di lavoro delle Corti supreme del nostro Paese.

Nell'arco di solo otto anni il numero dei ricorsi davanti al Tribunale federale delle assicurazioni è pressoché raddoppiato. Se nel 1990 vi furono circa 1140 nuovi ricorsi, nel 1998 i nuovi casi da trattare erano già più di 2200. I nove giudici a tempo pieno e gli altrettanti giudici a tempo parziale lavorano costantemente al limite delle loro capacità.

Anche la mole di lavoro dei giudici del Tribunale federale è in continuo aumento: dal 1978 tale aumento è del 75 per cento. Ritardi nei procedimenti ne sono spesso la logica conseguenza. Giudici federali permanentemente oberati di lavoro finiscono, a seconda delle circostanze, con esaminare un po' meno accuratamente un incartamento o l'altro, a scapito della qualità della sentenza. A volte i collaboratori giuridici e i cancellieri assumono compiti che, per motivi di competenza, dovrebbero essere prerogativa dei giudici regolari.

La riforma giudiziaria intende prevenire radicalmente la minaccia di una tale situazione combattendone le cause. Infatti la causa del permanente sovraccarico di lavoro del Tribunale federale non è unicamente l'aumento dei ricorsi, ma anche il fatto che la Corte suprema del Paese non di rado è chiamata indebitamente a pronunciarsi in prima istanza. E sono proprio i procedimenti in prima istanza, che a propriamente vedere non dovrebbero affatto essere compito di una Corte suprema, a esigere molto tempo. In tutti questi processi di prima istanza, come per esempio nei processi penali federali, il Tribunale federale deve infatti dapprima, nell'ambito di dibattimenti pubblici, chiarire nei minimi particolari l'intera fattispecie. Sicuramente ci si ricorda del caso "Nyffenegger": ebbene, esso ha occupato da solo per più di un mese cinque dei 30 giudici federali.

Per sgravare efficacemente il Tribunale federale, la riforma giudiziaria prevede di istituire in tutti i settori della Corte suprema tribunali inferiori. Tali istanze preliminari permettono di sgravare il

Manoscritto

Tribunale federale in due modi: possono evadere definitivamente una buona parte dei procedimenti. La sentenza di un tribunale indipendente, anche se si tratta di un tribunale inferiore, è di solito
45 meglio accettata dal cittadino che la "decisione a tavolino" presa da un'autorità amministrativa. Pertanto il cittadino non ricorrerà davanti al Tribunale federale; e quand'anche dovesse ricorrere, la Corte suprema dove unicamente verificare che il diritto sia stato applicato correttamente, la fattispecie essendo già stata chiarita dal tribunale
50 inferiore.

In avvenire, infine, anche i ricorsi palesemente infondati dovrebbero poter essere evasi con una procedura semplificata.

I vantaggi di una tale riforma giudiziaria intesa a sgravare efficacemente il Tribunale federale sono evidenti: sentenze prese
55 con la massima diligenza entro tempi accettabili e sotto la piena responsabilità dei giudici federali invece del rischio di una "giustizia da cancelliere". Non da ultimo, un Tribunale federale sgravato e ben funzionante può dedicarsi pienamente ai suoi compiti precipui, segnatamente sviluppare la giurisprudenza in Svizzera e vegliare
60 che il diritto federale sia applicato in modo uniforme in tutti i Cantoni.

Dieses Dokument enthält 60 Zeilen à ca. 40 Zeichen.

Glossario relativo alla riforma giudiziaria

Corte penale federale

Tribunale che giudica in prima istanza gli affari penali che secondo la legge (art. 340 e 340^{bis} del Codice penale) vanno perseguiti dalle autorità federali. In avvenire si darà maggior risalto al settore della criminalità organizzata e alla criminalità economica. Attualmente la Corte penale federale è una divisione del Tribunale federale. La riforma giudiziaria prevede di istituire la Corte penale federale quale istanza inferiore del Tribunale federale (art. 191a cpv. 1). In tal modo si sgrava il Tribunale federale dall'oneroso accertamento dei fatti; le parti (ad es. condannato, vittime, ministero pubblico) ottengono inoltre la possibilità di impugnare la decisione della Corte penale federale.

Diritto civile

Il diritto civile (diritto privato) disciplina le relazioni fra le persone, mentre il diritto pubblico regola l'organizzazione dello Stato e le relazioni fra lo Stato e il cittadino.

Diritto penale

Insieme di regole con cui lo Stato mediante la minaccia di una specifica sanzione (pene e misure), proibisce determinati comportamenti umani.

Garanzia della via giudiziaria

Diritto individuale al giudizio di una controversia giuridica da parte di un tribunale indipendente e imparziale (cfr. art. 29a del progetto riforma giudiziaria).

Giurisdizione amministrativa

Regolamentazione di controversie di diritto amministrativo da parte di un tribunale. Si può adire il tribunale sia direttamente, mediante un'azione, sia con ricorso contro una decisione dell'amministrazione. La seconda alternativa è quella più in uso in Svizzera.

Giurisdizione costituzionale

Esame da parte di tribunali di atti statuali circa la loro conformità con la Costituzione.

Organizzazione giudiziaria federale

L'insieme delle decisioni vincolanti nei singoli casi emanate da autorità federali (autorità amministrative, commissioni, tribunali) tanto di prima istanza quanto di istanza superiore.

Procedura civile

Norme giuridiche che regolano lo svolgimento della procedura tesa a comporre controversie di diritto civile.

Procedura penale

Norme giuridiche che regolano la maniera in cui le autorità debbano procedere per accertare se sia stato commesso o no un reato e quale sanzione vada pronunciata.

Rimedio giuridico

Possibilità prevista dalla legge per ricorrere davanti a un'istanza superiore contro una decisione formale presa da un'autorità amministrativa o da un tribunale.

Valore litigioso

Valore pecuniario di una domanda presentata nel caso singolo al tribunale. Soltanto per le controversie patrimoniali – vale a dire le controversie con un effetto giuridico d'ordine economico – è previsto un valore litigioso.